

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

XIX LEGISLATURA

---

**n. 8**

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 17 al 23 febbraio 2023)

### INDICE

SCALFAROTTO: sulla vicenda giudiziaria  
dell'ex senatore Stefano Esposito (4-00222)  
(risp. NORDIO, *ministro della giustizia*) Pag. 81

VALENTE ed altri: sull'applicazione di una  
sentenza della Corte costituzionale relativa  
all'attribuzione del cognome al figlio (4-  
00080) (risp. FERRO, *sottosegretario di  
Stato per l'interno*) 85

---

SCALFAROTTO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

nel mese di novembre del 2017 il senatore Stefano Esposito, allora in carica, riceveva in notifica un avviso di proroga del termine delle indagini preliminari nell'ambito del procedimento penale n. 5194/2017 r.g.n.r. pendente presso la Procura della Repubblica di Torino, apprendendo di essere indagato per il reato di turbativa d'asta. Il procedimento era stato iscritto l'8 marzo 2017;

il 15 ottobre 2020 al senatore veniva notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari con il quale gli sono stati contestati, oltre al reato di turbativa d'asta, anche quelli di corruzione e traffico di influenze illecite;

il 29 luglio 2021 il pubblico ministero emetteva la richiesta di rinvio a giudizio e il 21 settembre 2021 veniva notificato al senatore l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare;

come si evince dall'esame della richiesta di rinvio a giudizio, il pubblico ministero ha indicato tra le fonti di prova anche intercettazioni telefoniche, da cui emergono oltre 120 conversazioni che vedono quale interlocutore il senatore Esposito;

il 30 novembre 2021 tutti i difensori degli indagati richiedevano di trattare in via preliminare l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, con particolare riferimento alle conversazioni intercorse con il senatore Esposito, in quanto all'epoca investito di mandato parlamentare;

il giudice rispondeva con apposita ordinanza che recitava: «le questioni riguardanti la utilizzabilità di atti processuali (...) debbono essere valutate unitamente al merito, e decise con l'adozione dei provvedimenti di definizione dell'udienza preliminare; PQM dispone procedersi oltre nell'udienza preliminare, invitando i difensori ad esporre le relative doglianze nel corso della loro discussione e riservando all'esito ogni decisione in merito»;

nonostante il tenore dell'ordinanza, la difesa del senatore Esposito richiedeva al giudice di dichiarare l'inutilizzabilità delle conversazioni che lo riguardavano, in quanto frutto di intercettazioni «indirette» effettuate in

violazione dell'articolo 68 della Costituzione e dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 o, in subordine, qualora ritenute frutto di intercettazioni «casuali», di trasmettere gli atti al Senato ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, al fine di richiedere l'autorizzazione cosiddetta «successiva» per poterle eventualmente utilizzare nei confronti di Esposito;

a fronte delle eccezioni, il giudice emetteva un'ordinanza che stabiliva: «il giudice sulle questioni sollevate dalle difese, richiamate le argomentazioni espresse nella precedente ordinanza in merito alla non necessità di decidere anticipatamente rispetto al merito le questioni sollevate, dispone procedersi oltre nell'udienza preliminare, e riservando all'esito ogni decisione in merito»;

nell'udienza preliminare del 14 dicembre 2021, il pubblico ministero ha chiesto, tra gli altri, il rinvio a giudizio del senatore Esposito, quindi, il 16 febbraio 2022 il difensore del senatore Esposito rinnovava la richiesta di decisione immediata sulle questioni già sollevate all'udienza del 30 novembre 2021, depositando altresì apposita memoria;

tuttavia, il 1° marzo 2022, il giudice dell'udienza preliminare emetteva il decreto che disponeva il giudizio senza ottemperare alla sua stessa ordinanza del 30 novembre 2021, con riferimento alle questioni sollevate dai difensori degli imputati ed in particolare sulle questioni di inutilizzabilità delle intercettazioni del parlamentare;

anche a voler ritenere che le predette conversazioni costituiscano il frutto di intercettazioni «casuali», al fine di poterle utilizzare nei confronti del senatore Esposito risulta comunque necessaria l'autorizzazione «successiva» del Senato;

l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 impone all'autorità giudiziaria di procedere alla richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza del parlamentare in qualsiasi caso intenda utilizzare le sue conversazioni casualmente intercettate. Tuttavia, il pubblico ministero ha utilizzato le conversazioni del senatore indicandole quali fonti di prova nella richiesta di rinvio a giudizio in assenza di autorizzazione del Senato;

ciò appare, a giudizio dell'interrogante, come una palese violazione delle prerogative della Camera di appartenenza del senatore;

il 30 giugno 2022 in aula al Senato si è votato di sollevare il conflitto di attribuzione al Tribunale di Torino per violazione all'articolo 68 della Costituzione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, alla luce di quanto esposto, non ritenga opportuno promuovere immediate iniziative ispettive presso gli uffici di cui in premessa.

(4-00222)

(6 febbraio 2023)

RISPOSTA. - Occorre mettere in risalto che in data 29 luglio 2021 il pubblico ministero presso il Tribunale di Torino depositava la richiesta di rinvio a giudizio nell'ambito del procedimento penale contrassegnato dal n. 5194/2017 R.G.N.R. nei confronti dell'ex senatore Stefano Esposito e di altri 34 imputati. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino, con decreto del 21 settembre 2021, fissava l'udienza preliminare per il giorno 23 novembre 2021, indicando ulteriori date per la prosecuzione. Nel corso dell'udienza camerale celebrata in data 30 novembre 2021, le difese di tutti gli imputati deducevano "vizi genetici di numerose intercettazioni telefoniche, vizi che determinano altrettante inutilizzabilità patologiche e rafforzate". Il giudice per l'udienza preliminare emetteva un'ordinanza con la quale disponeva procedersi oltre nell'udienza preliminare, invitando le difese degli imputati ad esporre l'indicata doglianza nel corso della loro discussione e riservando all'esito ogni decisione in merito.

A questo punto la difesa dell'ex senatore Stefano Esposito chiedeva al giudice di dichiarare, in via preliminare, l'inutilizzabilità delle conversazioni oggetto di intercettazione telefonica in cui risultava quale interlocutore l'ex senatore in quanto frutto di captazioni indirette effettuate in violazione dell'art. 68 della Costituzione e dell'art. 4 della legge n. 140 del 2003 o in subordine, qualora ritenute frutto di intercettazioni casuali, di trasmettere gli atti al Senato della Repubblica ai sensi dell'art. 6 della stessa legge al fine di domandare l'autorizzazione cosiddetta successiva per poterle utilizzare nei confronti del medesimo ex senatore. Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino, richiamando tutte le argomentazioni sviluppate nella precedente ordinanza, disponeva procedersi oltre nell'udienza preliminare, che si concludeva in data 1° marzo 2022 con l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti di 22 imputati, tra i quali l'ex senatore Esposito.

Il decreto che dispone il giudizio, in piena aderenza al dettato legislativo di cui all'art. 429 del codice di procedura penale, veniva emesso dal giudice per l'udienza preliminare in assenza di motivazione (anche con specifico riferimento alle questioni dedotte dalle difese degli imputati in merito all'utilizzabilità del compendio intercettivo) e completo delle indicazioni previste dal citato articolo. In proposito deve essere infatti ricordato che, alla stregua del costante insegnamento della Corte di cassazione, il decreto che dispone il giudizio, per il principio di tassatività delle impugnazioni, è

inoppugnabile, trattandosi di un atto di mero impulso processuale, diretto a fondare la competenza del giudice del dibattimento a conoscere del merito e di tutte le questioni connesse, tra cui quelle relative alle eventuali eccezioni sollevate nel corso dell'udienza preliminare, potendo eventuali censure essere fatte valere nella successiva fase dibattimentale. Peraltro, la presenza nel fascicolo per il dibattimento di atti inutilizzabili non dà luogo a questioni di nullità o di inutilizzabilità, fino a quando il giudice ne disponga la lettura o manifesti comunque la volontà di avvalersene ai fini della decisione.

La non impugnabilità del decreto che dispone il giudizio, d'altronde, non può essere superata ricorrendo alla categoria dell'atto abnorme. Sul punto, si consideri che in tanto il decreto che dispone il giudizio può dirsi abnorme in quanto lo stesso per la stranezza, la singolarità e l'atipicità del suo contenuto si ponga al di fuori del sistema processuale sicché, non essendo esso contemplato dall'ordinamento, l'unico rimedio esperibile per la sua rimozione è il ricorso per Cassazione, non essendo al contrario sufficiente che il provvedimento sia inficiato da una qualsivoglia violazione di legge. Nel concetto di abnormità dell'atto processuale elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, infatti, oltre al suo carattere strutturale viene in considerazione il profilo funzionale nel senso che il vizio viene ravvisato quando l'atto, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo ovvero quando provochi indebite regressioni del procedimento, ponendosi in tal caso anche in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma secondo, della Costituzione.

Nessuna di queste evenienze è ravvisabile nel caso in esame, l'atto non potendosi considerare strutturalmente o funzionalmente abnorme e rimanendo, in ogni caso, intatta la possibilità di riproporre al competente giudice di merito le rispettive argomentazioni in punto di inutilizzabilità degli atti.

Quanto al connesso profilo concernente il preteso obbligo del giudice per l'udienza preliminare di pronunciarsi sulle eccezioni di inutilizzabilità, si rileva che, in sede di udienza preliminare, il giudice non è tenuto a decidere anticipatamente, rispetto alla trattazione del merito, le questioni riguardanti l'utilizzabilità degli atti processuali, neppure al fine di consentire all'imputato di valutare l'opportunità di accedere al rito abbreviato, nella piena conoscenza delle prove utilizzabili, in quanto nessun obbligo in tal senso è contemplato dalle disposizioni processuali.

Da tutto quanto sinora esposto nel dettaglio emerge un quadro di assoluta linearità e legittimità dell'agire del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Torino in occasione dell'udienza preliminare celebrata nell'ambito del procedimento penale contrassegnato dal n. 5194/2017 R.G.N.R. pendente nei confronti, tra gli altri, dell'ex senatore Stefano Esposito, avendo ritenuto l'autorità giudiziaria, in adesione al fermo orientamento della Corte di cassazione, di emettere il decreto che dispone il giudizio in

forza del quale si è fondata la competenza del giudice del dibattimento a conoscere del merito e di tutte le questioni connesse, tra cui quelle relative alle eccezioni sollevate nel corso dell'udienza preliminare sull'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, potendo le relative censure essere fatte valere nella successiva fase dibattimentale. Non sembra quindi esservi spazio per iniziative o censure di carattere disciplinare a carico degli uffici giudiziari (tribunale di Torino e Procura della Repubblica presso lo stesso tribunale) che si sono occupati della vicenda processuale, così come per l'avvio di "immediate iniziative ispettive" da parte di questo Ministero.

*Il Ministro della giustizia*

NORDIO

(22 febbraio 2023)

---

VALENTE, CAMUSSO, NICITA, ROSSOMANDO, D'ELIA, RANDO, ROJC, ZAMBITO, FURLAN, MALPEZZI, FINA. - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

in data 1° giugno 2022 è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, n. 22, prima serie speciale, la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2022 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 262 del codice civile, nella parte in cui prevede che, in caso di riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio assuma il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assuma i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;

in tale decisione la Corte ha inoltre sottolineato, richiamando quanto già detto con la sentenza n. 286 del 2016, che "la proiezione sul cognome del figlio del duplice legame genitoriale è la rappresentazione dello *status filiationis*: trasla sull'identità giuridica e sociale del figlio il rapporto con i due genitori. Al contempo, è il riconoscimento più immediato e diretto del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali";

nella medesima decisione la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante "Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale", della norma desumibile dagli articoli 262, comma 1, e 299, comma 3, del codice civile, dall'articolo 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Diritto del minore ad una famiglia", e dall'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante il regolamento per la revisione e la semplificazione

dell'ordinamento dello stato civile, nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assuma i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, di attribuire il cognome di uno di loro soltanto;

in data 1° giugno 2022, il Ministero dell'interno ha indirizzato tempestivamente ai prefetti la circolare n. 63 relativa alle norme sul momento attributivo del cognome al figlio, rappresentando che la richiamata sentenza si sarebbe applicata dal giorno successivo alla sua pubblicazione e che, in sua attuazione, l'ufficiale dello stato civile "dovrà accogliere la richiesta dei genitori che intendono attribuire al figlio il cognome di entrambi, nell'ordine dai medesimi concordato, al momento della nascita, del riconoscimento o dell'adozione, fatto salvo l'accordo per attribuire soltanto il cognome di uno di loro soltanto";

a fronte delle difficoltà riscontrate in questi primi mesi di applicazione delle nuove previsioni appare evidente la necessità di integrare le prime indicazioni fornite con la circolare;

inoltre, in attuazione della declaratoria di incostituzionalità relativa alla normativa in materia di patronimico occorre, a parere degli interroganti, dare corso alla modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno provvedere ad indicare, mediante una seconda circolare, criteri uniformi affinché i Comuni siano in grado di fornire, anche attraverso i propri siti istituzionali, adeguate e tempestive informazioni e, nel contempo, i rispettivi uffici anagrafici adottino procedure e modulistiche idonee a garantire la corretta ed omogenea applicazione della sentenza su tutto il territorio nazionale;

se non ritenga, altresì, opportuno intraprendere le iniziative di propria competenza, al fine di avviare le procedure per la modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000.

(4-00080)

(12 dicembre 2022)

RISPOSTA. - La Corte costituzionale, con decisione n. 131 datata 27 aprile 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, prima serie speciale, n.

22 del 10 giugno 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutte quelle norme che prevedono l'automatica attribuzione del cognome paterno, sancendo quindi l'espunzione dall'ordinamento giuridico dell'automatismo del patronimico. La regola oggi vigente, conseguente alla decisione del giudice delle leggi, prevede l'automatica attribuzione del cognome di entrambi i genitori al figlio, nell'ordine dagli stessi concordato, salvo la circostanza in cui essi decidano di attribuire soltanto un cognome dei due.

Nel corso degli ultimi anni il Ministero ha affrontato più volte la tematica del meccanismo dell'attribuzione del cognome, in relazione all'attività degli uffici dello stato civile, fornendo specifiche indicazioni sulla base dell'evolversi delle pronunce della Corte costituzionale in materia. A tal proposito si evidenzia, come già ricordato nell'interrogazione, che il competente Dipartimento del Ministero ha inoltrato ai Comuni, per il tramite delle prefetture, la circolare n. 63 del 2022, sulla scorta di quanto enunciato dalla Corte costituzionale con la richiamata sentenza. In particolare, vi si chiarisce che l'ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che intendono attribuire al figlio il cognome di entrambi, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo volto ad attribuire al minore il cognome di uno solo dei due genitori. La circolare ha precisato che questo accordo è imprescindibile per attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori, e che, in mancanza, occorre attribuire al minore i cognomi di entrambi i genitori. Qualora vi sia un contrasto sull'ordine di attribuzione dei cognomi, si rende necessario l'intervento del giudice, già previsto in relazione alla risoluzione delle questioni relative al disaccordo su scelte riguardanti i figli.

La circolare appare pienamente conforme alle indicazioni scaturite direttamente dalla pronuncia del giudice delle leggi, tenuto conto che, ad oggi, mancano ulteriori criteri cui uniformarsi per dirimere le diverse problematiche connesse alla declaratoria di illegittimità costituzionale e che, per risolverle compiutamente, sarebbe necessario un intervento legislativo, auspicato in più occasioni anche dalla Corte costituzionale, che disciplini organicamente la materia, secondo criteri consoni al principio di parità tra i genitori ed al rispetto del diritto del figlio alla propria identità, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale e con le pronunce della CEDU succedutesi nel tempo.

L'intervento legislativo è, altresì, necessario al fine di procedere alle conseguenti modifiche delle disposizioni di cui agli artt. 262, comma 1, e 299, comma 3, del codice civile, all'art. 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nonché ad avviare le procedure di modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000.



Ad ogni buon conto, per quanto di competenza del Ministero, si rileva che, nel primo periodo di applicazione del nuovo regime, non si segnalano particolari criticità da parte delle Prefetture e dei Comuni.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

FERRO

(22 febbraio 2023)

  

---